



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/4097/C21

Venezia, 23 aprile 2010

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI

e p.c.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Scuole e istituti statali ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Ai Responsabili Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Assessore Istruzione
VENEZIA

Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Direzione Istruzione
VENEZIA

-

**OGGETTO: C.M. n. 37 del 13 aprile 2010 –
Organico di diritto personale docente a.s. 2010/11
Assegnazione contingente ed Indicazioni operative**

Facendo seguito agli incontri tenutisi con le SS.LL. e in relazione a quanto contenuto nella C.M. n. 37/2010 e relativo schema di decreto interministeriale, si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di consentire a codesti Uffici di svolgere con speditezza le numerose e complesse operazioni finalizzate alla definizione degli organici dei vari ordini e gradi di scuola per l'a.s.2010/11, di cui si comunicano i contingenti .

I criteri adottati per l'assegnazione dei contingenti alle varie province sono stati illustrati, oltre che alle SS.LL., anche ai rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali nel corso dell'informativa svoltasi in data 22 aprile presso questa Direzione.

FORMAZIONE CLASSI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO

Innanzitutto si evidenzia che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel "*Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*" approvato con **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81** , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, **che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Relativamente alle varie tipologie d'istruzione si chiarisce quanto segue.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Formazione sezioni

L'art. 9 del regolamento citato prevede che le sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 29, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 relativamente alle sezioni che accolgono bambini con disabilità.

Organico scuola dell'infanzia

Come di consueto le SS.LL. procederanno, tenendo conto dei predetti parametri numerici, alla definizione dell'organico di diritto della scuola dell'infanzia, tenendo conto che non deve essere superato, a livello provinciale, il numero di posti attivato nell'organico di fatto del corrente anno scolastico, numero indicato nella tabella sottostante che riporta anche quello delle sezioni attualmente funzionanti.

Le SS.LL. inoltre valuteranno se esistono le condizioni per accogliere le richieste di attivazione di nuove sezioni presentate dai Dirigenti scolastici e/o dai sindaci, ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per insufficiente numero di alunni, e sempre senza superare l'attuale organico di fatto.

Si evidenzia che, in armonia con i criteri stabiliti a livello regionale, dovranno essere privilegiate, in caso di attivazione di nuove sezioni, le situazioni più problematiche (scuole private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola d'infanzia, elevato numero di bambini in lista d'attesa, ecc.), nell'ottica della generalizzazione del servizio.

Non dovranno invece essere soddisfatte le richieste di "statalizzazione" di scuole d'infanzia comunali avanzate dai sindaci dei comuni interessati.

Si riporta, per ogni provincia, il numero di sezioni di scuola dell'infanzia e il numero dei posti attualmente funzionanti in organico di fatto, nonché il contingente relativo all'organico di diritto per l'a.s.2010/11, che corrisponde, come precisato, a quello di fatto.

Qualora non risulti possibile soddisfare, nell'ambito dell'organico di diritto, tutte le richieste di nuove sezioni avanzate dalle scuole o dai sindaci, le SS.LL. avranno cura di comunicare il fabbisogno di posti a questa Direzione onde consentirle di inoltrare richiesta al MIUR di incremento di posti.

Non dovranno quindi essere effettuate compensazioni a favore di tale tipologia di scuola.

CONTINGENTE SCUOLA INFANZIA

Provincia	Sezioni attivate organico di fatto a.s. 2009.10	Totale posti Scuola infanzia o.f.2009.10	CONTINGENTE Scuola infanzia O.D. 2010.11
Belluno	140	280	280
Padova	231	460	460
Rovigo	103	204	204
Treviso	266	532	532
Venezia	416	831	831
Verona	345	685	685
Vicenza	368	738	738
Totale	1.869	3.730	3.730



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

SCUOLA PRIMARIA

Formazione classi – Classi inferiori a 15 alunni

L'art. 10 del regolamento citato prevede, com'è noto, che le classi di scuola primaria siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 27.

Nel merito, tenuto conto delle riduzioni di organico complessivamente previste per questa regione e comunicate alle SS.LL. nel corso dell'incontro svoltosi il 22 aprile u.s. , si rende assolutamente necessario, come per il corrente anno scolastico, operare un rigorosissimo controllo sulla consistenza numerica delle classi esaminando con particolare cura le proposte, avanzate dai Dirigenti scolastici, di classi con meno di 15 alunni in modo che le stesse siano limitate ai casi di effettiva necessità .

Nel merito si invitano le SS.LL. , in armonia con le Linee Guida diramate dalla Regione Veneto in ordine al Dimensionamento e nuova offerta formativa per l'a.s.20010/11, ad intraprendere le necessarie interlocuzioni con i sindaci dei comuni in cui funzionano e sono previste classi inferiori a 15 alunni, facendo loro presente la necessità di intervenire per razionalizzare le risorse anche in relazione alle sempre più consistenti riduzioni di organico.

Si prega inoltre di rendere edotti i dirigenti scolastici che, qualora permangano classi inferiori ai 15 alunni in realtà che non ne giustificano l'esistenza, secondo la rigorosa valutazione delle SS.LL., l'organico che verrà assegnato all'istituzione scolastica di riferimento non terrà conto di tali classi .

Le SS.LL. medesime sono invitate a verificare, oltre alle predette situazioni,riguardanti le classi prime , anche tutte le restanti classi , evidenziando che i parametri numerici fissati dall'art. 10, 1^ comma, del regolamento si applicano a tutte le classi del corso e non solo alle classi prime.

Nel caso in cui la ridotta consistenza del contingente lo renda necessario le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Parimenti, in casi di assoluta necessità e sempre che altrimenti venga compromesso il servizio, potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni superiore a 18 .

Classi a tempo pieno

Dall'esame dei dati presenti a SIDI, risulta un notevole aumento delle richieste di classi a tempo pieno rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Al riguardo, come evidenziato nel corso dell'incontro con le SS.LL. svoltosi il 22 aprile u.s. , lo scrivente reputa necessario, in relazione alla consistente riduzione del contingente assegnato dal MIUR per la scuola primaria, invitare le SS.LL. medesime a non superare, in ogni provincia, il numero di classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno scolastico.

Le SS.LL. tuttavia , nei limiti del contingente assegnato, valuteranno se esiste la possibilità di incrementare il numero di tali classi, tenendo in particolare considerazione, come per il corrente anno scolastico, le richieste avanzate dalle scuole di conservare l'attuale offerta formativa, molto simile al tempo pieno e richiesta dalle famiglie, che prevede un orario da 35 a 38 ore settimanali con rientri pomeridiani (c.d. tempo lungo).

Le SS.LL. avranno comunque cura di accertare presso le singole istituzioni scolastiche che le proposte di classi a tempo pieno siano giustificate dalle richieste delle famiglie e che esistano nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com'è noto prevede 2 insegnanti,40 ore e alcuni rientri pomeridiani.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Insegnamento lingua inglese- Pieno utilizzo docenti di classe in possesso requisiti- Individuazione

La consistente riduzione del contingente della scuola primaria rende particolarmente necessario utilizzare al massimo i docenti di classe per la copertura delle ore di lingua inglese in modo da diminuire il numero di posti di lingua inglese affidati agli specialisti esterni.

E' pertanto necessario effettuare un rigoroso controllo, da parte dei dirigenti scolastici, in modo da individuare tutti i docenti di classe in possesso dei requisiti per impartire tale insegnamento, che sinteticamente si richiamano:

- Superamento concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;
- Laurea in lingua straniera (pluriennale Inglese) congiuntamente ai titoli di studio che danno accesso all'insegnamento nella scuola primaria;
- Laurea in scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;
- Specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli uffici Scolastici Regionali.

Tali docenti sono pertanto obbligati ad impartire l'insegnamento dell'inglese nella propria classe e in almeno un'altra classe dell'istituto di riferimento, fino al raggiungimento dell'orario d'obbligo (22 ore settimanali), come prevede espressamente l'art. 5 dello schema di decreto interministeriale allegato alla CM n. 37/2010.

Pertanto, in relazione a quanto disposto dal citato art. 5 dello schema di decreto interministeriale, i dirigenti scolastici dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiamati, impartiscano l'insegnamento di lingua inglese in almeno due classi.

Individuazione docenti in possesso dei requisiti per insegnare la lingua inglese- Dichiarazione personale

I dirigenti scolastici, qualora necessario, al fine di individuare la totalità dei docenti in possesso dei citati requisiti, avranno cura di acquisire da tutti gli insegnanti di classe dell'istituto di riferimento una dichiarazione, redatta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale gli insegnanti medesimi attestano di possedere o non possedere i predetti requisiti.

Si ribadisce che coloro che risultano in possesso dei requisiti elencati sono obbligati ad insegnare la lingua inglese.

Integrazione elenco docenti in possesso di specializzazione

Per quanto riguarda i docenti in possesso di specializzazione acquisita mediante la frequenza dei corsi organizzati da questa Direzione, si trasmette l'allegato l'elenco, che integra quelli inviati lo scorso anno, in cui sono riportati, distintamente per provincia, i nominativi dei nuovi formati.

A fianco di ciascun nominativo, oltre ai dati anagrafici, è indicato l'istituto di titolarità relativo all'a.s. in corso.

Tale elenco, unitamente a quelli già trasmessi, consentirà ai Dirigenti Scolastici (Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi) di individuare chiaramente, oltre ai docenti in possesso degli altri requisiti, anche quelli specializzati mediante i corsi organizzati dall'Amministrazione scolastica, ai quali, si ribadisce, deve obbligatoriamente essere affidato l'insegnamento della lingua inglese nelle proprie classi o anche in altre classi dell'istituto di riferimento.

Gli interessati quindi non possono rifiutarsi di insegnare inglese alle condizioni richiamate.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

I Dirigenti Scolastici sono personalmente responsabili del pieno utilizzo degli insegnanti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e rispondono, per danno all'erario, qualora, nonostante la presenza dei predetti insegnanti, facciano ricorso per la copertura delle ore di inglese, ad insegnanti esterni specialisti.

Si potrà fare ricorso a questi ultimi infatti solamente per le ore di lingua straniera che non è stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orari ai docenti interni.

I posti interi da assegnare agli specialisti devono raggiungere l'orario di cattedra (22 ore settimanali) .

Compensazione ore/posti tra istituzioni scolastiche

Le SS.LL., dopo aver effettuato la prima assegnazione dell' organico spettante alle singole istituzioni scolastiche e dopo attenta analisi delle diversificate situazioni che si possono realizzare nelle singole istituzioni scolastiche per effetto della presenza più o meno consistente di docenti specialisti di inglese o di insegnanti esterni di religione, valuteranno la possibilità, compatibilmente con i tempi ristrettissimi di definizione degli organici, di operare compensazioni tra scuole, in modo da realizzare un riequilibrio tra le stesse, detraendo le ore/posti non utilizzati in quelle con consistente presenza di specialisti esterni o docenti esterni di religione, per assegnarli a quelle in cui, a causa della copertura di tutte le ore d'insegnamento, comprese quelle di inglese e religione, da parte degli insegnanti di classe , necessitano invece di incremento di organico.

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi aggregando ore residue dai posti comuni e da quelli d'inglese. La copertura di posti "misti", costituiti cioè da ore di inglese e ore di posti comuni dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

Costituzione posti con frazioni orario inferiori all'orario di cattedra.

In relazione all'esigenza di operare consistenti riduzioni della dotazione organica non è consentito l'arrotondamento a posto intero delle frazioni orarie superiori alle 12 ore.

I posti interi pertanto saranno tali solo se con l'abbinamento di più frazioni orarie si raggiunge l'intero orario di cattedra (22 ore settimanali).

CONTINGENTE SCUOLA PRIMARIA

PROVINCE	ORGANICO DIRITTO A.S.2009/10	ORGANICO DIRITTO A.S.2010/11	DIFFERENZA
BELLUNO	815	762	-53
PADOVA	3.297	3.184	-113
ROVIGO	789	762	-27
TREVISO	3.440	3.305	-135
VENEZIA	2.918	2.849	-69
VERONA	3.367	3.244	-123
VICENZA	3.469	3.337	-132
TOTALE	18.095	17.443	-652



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

In applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, le classi prime devono essere costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili a 28 qualora residuino resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità.

Le classi seconde e terze, se il numero medio di alunni per classe non raggiunge le 20 unità, devono essere ricomposte a prescindere dalla loro tipologia (a tempo ordinario o prolungato) e costituite secondo i criteri indicati al primo comma del citato art. 11.

In merito ai predetti parametri le SS.LL. , verificheranno con il massimo rigore tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai 18 alunni o comunque inferiori ai nuovi parametri numerici fissati dal regolamento.

Nel caso in cui la consistenza del contingente lo renda necessario le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in presenza di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie , per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa .

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due o tre rientri.

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane e semprechè si preveda, in progressione , la formazione di almeno un corso intero.

Le SS.LL. prima di istituire o confermare tale tipologia di classi, opereranno una puntuale verifica di tutte le condizioni richieste.

Si ritiene opportuno ricordare che nelle scuole in cui sono presenti sia classi a tempo prolungato che classi a tempo normale il numero delle classi si determina sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti, procedendo alla costituzione delle classi a tempo prolungato solo qualora il numero delle richieste sia sufficiente alla formazione di almeno una classe di tale tipologia .

Lingue comunitarie

Premesso che in tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese per 3 ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per 2 ore settimanali, si ricorda che, a decorrere dall' organico di diritto per l'a.s.2009/10, i posti e le ore derivanti dalla seconda lingua comunitaria saranno previsti in organico di diritto.

Inglese potenziato: condizioni e verifica dati inseriti a SIDI da istituzioni scolastiche

La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l'insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell' organico di fatto , sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello provinciale .

Le SS.LL. pertanto avranno cura di verificare che i dati inseriti a SIDI da parte delle scuole,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

relativamente alle lingue comunitarie, non prevedano già in organico di diritto l'inglese potenziato.

Corsi ad indirizzo musicale

I posti derivanti da tali corsi, regolati dal D.M. 6 agosto 1999n. 2001, devono essere tutti istituiti in organico di diritto e rientrare nel contingente assegnato.

CONTINGENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROVINCE	ORGANICO DIRITTO A.S.2009/10 (POSTI INTERI E ORE RESIDUE/18)	ORGANICO DIRITTO A.S.2010/11 (POSTI INTERI E ORE RESIDUE/18)	DIFFERENZA
BELLUNO	531	519	-12
PADOVA	2.089	2.064	-25
ROVIGO	519	511	-8
TREVISO	2.177	2.071	-46
VENEZIA	1.764	1.784	20
VERONA	2.031	2.026	-5
VICENZA	2.192	2.147	-45
TOTALE	11.243	11.122	-121

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Com'è noto a decorrere dall'a.s.2010/11 entreranno in vigore i nuovi assetti previsti dal riordino dei Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali i cui Regolamenti, pubblicati sul sito istruzione del Ministero, sono stati emanati dal Capo dello Stato il 15 marzo 2010 e sono attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

Le dotazioni organiche saranno determinate:

- per le classi prime con riguardo all'orario previsto dai nuovi regolamenti;
- per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello specifico regolamento che dispone la riduzione dell'orario settimanale a 32 ore;
- Per le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del regolamento, che prevede la riduzione dell'orario settimanale a 34 ore;

Gli insegnamenti da ridurre saranno indicati in apposito decreto interministeriale in corso di registrazione.

Formazione classi

Si richiamano di seguito i criteri per la formazione delle classi fissati dall'art. 16 del D.P.R. n. 81/2009.

L'art. 16, commi 1 e 2 del predetto Regolamento prevede che le classi prime degli istituti di secondo grado siano costituite, di norma, da non meno di 27 e non più di 30 studenti per classe.

Lo stesso articolo prevede la costituzione di un'unica classe nel caso in cui il numero di studenti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

non superi le 30 unità.

Vengono inoltre indicate alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi, che si ritiene opportuno richiamare brevemente:

- il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio (classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici, classe quarta post- qualifica istituti professionali , ecc.) deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti nell'istituto, applicando i parametri fissati dal 1° e 2° comma del citato art. 16;

- negli istituti in cui sono presenti istituti di diverso ordine (Es. percorsi di istituto tecnico e professionale e di licei) o sezioni di Liceo Musicale , il numero delle classi del primo anno si forma separatamente;

- le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno di 25 alunni;

- è consentita la costituzione di classi articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi , purchè le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni;

- le classi intermedie devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi purchè il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;

In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici previsti dall'art. 16 per le prime (non meno di 27 e non più di 30);

-le classi terminali sono costituite in numero pari alle penultime classi purchè il numero di alunni per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono essere accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.

Tasso di ripetenza

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l'incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di ripetenza cioè del numero di alunni non ammessi alla classe successiva che si prevede si iscriveranno di nuovo alla classe attualmente frequentata aggiungendosi a quelli iscritti per la prima volta.

A tal fine le SS.LL. avranno cura di acquisire dai predetti dirigenti i seguenti dati , predisponendo ed inviando loro un prospetto con due distinte sezioni:

1^ sezione: classi prime e classi iniziali cicli conclusivi: dovranno essere indicati solo gli alunni effettivamente iscritti e le classi che ne derivano, senza cioè aggiungere agli iscritti i probabili ripetenti;

Classi successive: dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza (alunni non ammessi alla classe successiva che hanno effettivamente frequentato di nuovo la classe frequentata l'anno precedente) riscontrata negli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 e 2009/10 (media dei tre anni citati) calcolando le relative classi .

2^ sezione - sia per le classi iniziali che per quelle successive dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza, come sopra specificata, riscontrata negli predetti tre anni scolastici (media dei tre anni citati) .

I dati di cui sopra (calcolo classi tenendo conto dei soli iscritti e calcolo classi con aggiunta del tasso di ripetenza) consentiranno alle SS.LL. di verificare, caso per caso, l'incidenza del predetto tasso di ripetenza ed apportare eventuali rettifiche alle situazioni proposte dai dirigenti scolastici.

Si evidenzia l'assoluta importanza di calcolare con la massima possibile precisione il predetto tasso di ripetenza al fine di prevedere le classi in maniera realistica riducendo al massimo gli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

scostamenti tra il numero delle classi previste in questa fase di definizione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite in sede di organico di fatto..

A tal fine, in modo specifico per le classi prime, il numero di studenti in più da aggiungere agli iscritti, calcolato sulla media dei ripetenti dei predetti tre anni scolastici, dovrà essere tale da giustificare un numero di classi superiore a quello derivante dal conteggio dei soli iscritti, e non quindi limitato ad una o due unità rispetto al limite massimo di alunni per classe previsto dall'art. 16 del Regolamento (30).

In altri termini tale previsione dovrà garantire la permanenza della classe anche nel caso in cui alcuni studenti respinti non si reinscrivano.

Le SS.LL., anche in considerazione delle consistenti riduzioni di organico previste per il prossimo anno scolastico, non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali.

Il sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.

Coloro che a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in soprannumero devono partecipare alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s.2010/11.

Corsi serali istituiti di secondo grado

Le classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta, non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le iscrizioni dovranno essere accolte con riserva.

Lo scrivente valuterà le richieste avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede di organico di fatto tenendo in considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.

Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi serali già consolidati negli anni e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a 25 unità.

Gestione quota 20% da parte istituzioni scolastiche

Com'è noto, i tre regolamenti, prevedono la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche, di utilizzare la quota di autonomia del 20% nell'ambito dell'organico di diritto, tramite specifiche funzioni che saranno attivate dal SIDI.

Nel merito, si ritiene utili evidenziare le diverse modalità di utilizzo di tale quota.

Istruzione liceale:

L'art. 10 comma 1 lett.c) del regolamento prevede che tale quota, nei limiti dell'organico assegnato, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nell'arco dei cinque anni e non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

di corso.

Istruzione tecnica

L'art. 5 del regolamento gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20% sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, nei limiti del contingente assegnato e in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e complessivo triennio, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata di più del 20%.

Istruzione professionale

L'art. 5 comma 3 del regolamento prevede che gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20%.

L'utilizzo della quota del 20% nelle varie tipologie di istituto non dovrà determinare esuberi di personale docente a livello di scuola e pertanto il relativo intervento si renderà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

Per la gestione della quota del 20% il SIDI attiverà una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche orarie alle classi di concorso e gli Uffici scolastici provinciali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero.

La nuova funzione riguarderà solo le prime classi interessate al riordino.

CONTINGENTE ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARI DI SECONDO GRADO

PROVINCE	ORGANICO DIRITTO A.S.2009/10 (POSTI INTERI E ORE RESIDUE/18)	ORGANICO DIRITTO A.S.2010/11 (POSTI INTERI E ORE RESIDUE/18)	DIFFERENZA
BELLUNO	794	756	-38
PADOVA	3.144	2.965	-179
ROVIGO	940	850	-90
TREVISO	3.224	3.016	-208
VENEZIA	2.715	2.584	-131
VERONA	2.697	2.556	-141
VICENZA	3.297	3.182	-115
TOTALE	16.811	15.909	-902



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Dotazione organica Centri Territoriali Educazione Adulti

In attesa della costituzione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui al D.M. 25.10.2007, l'organico dei CTP rimane confermato nella attuale consistenza e non può superare, a livello regionale, il numero di posti istituito in sede di organico di diritto per l'a.s. 2009/10.

SOSTEGNO

In questa fase, com'è noto, viene assegnata alle province unicamente la quota parte relativa all'organico di diritto che, per questa regione, ammonta a 260 posti in più.

L'assegnazione disposta è finalizzata a riequilibrare, tra le province, il rapporto medio alunni disabili/ posti di sostegno.

In sede di definizione dell'organico di fatto si provvederà ad assegnare la restante parte del contingente (2582 posti) sulla base delle effettive esigenze accertate.

Provincia	Posti od 2009	Alunni con handicap od 2010	Totale posti od 2010	Var.
Belluno	149	608	159	10
Padova	441	1.839	486	45
Rovigo	160	624	164	4
Treviso	563	2.212	585	22
Venezia	487	2.032	539	52
Verona	617	2.542	682	65
Vicenza	701	2.855	763	62
Totale	3.118	12.712	3.378	260

INDICAZIONI CONCLUSIVE

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell'organico di diritto e tenuto conto delle necessarie riduzioni da apportare per rispettare il contingente assegnato a questa regione, si invitano ancora una volta le SS.LL. a prestare particolare cura nel verificare che le richieste delle istituzioni Scolastiche (classi e posti) corrispondano ad effettive esigenze.

Si richiama a tal fine la responsabilità dei Dirigenti scolastici in merito alla corretta definizione delle classi e alla puntuale e completa comunicazione dei dati al Sistema informativo e agli Uffici Scolastici provinciali.

Le SS.LL., dal canto loro, avranno cura di verificare che tutti i dati siano correttamente comunicati al Sistema Informativo sia da parte delle Scuole che dal personale di codesti Uffici.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito ad alcuni aspetti specifici degli organici di primo e secondo grado, si ringrazia per la consueta faticosa collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e si coglie l'occasione di inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela PALUMBO